



“Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19. L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 art. 12 – Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva. DGR 1572 del 13 dicembre 2021. – DDS “Attività Produttive, Lavoro e Istruzione” n. 850/2021 e ss.mm.ii. – Approvazione dell’Avviso per l’Individuazione dei

Soggetti Gestori del Fondo per la Capitalizzazione e Patrimonializzazione delle Piccole e Micro Imprese”

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
1-1	<p>Art.1.1 e 1.2 Finalità del fondo (Rif: DDS 850/2021)</p> <p>1.1 “viene concesso un contributo a Fondo Perduto pari al 50% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato.....”</p> <p><i>“...il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale....”</i></p> <p>1.2 “...”viene concesso un contributo a Fondo Perduto pari al 50% dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto”...</p> <p><i>“...il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale finalizzati ad investimenti produttivi”</i></p> <p>D: Non si comprende la diversa formulazione dei due paragrafi come sopra evidenziati</p>	<p>Per le società già costituite come società di capitali è richiesto un elemento di garanzia in più per giustificare l’aumento di capitale anche in termini strutturali per lo sviluppo dell’impresa. Per le società in trasformazione, considerandone la dimensione quasi sempre inferiore, si considera sufficiente lo sforzo di cambiare la natura societaria e la capitalizzazione. Inoltre, senza questa differenziazione, si sarebbe creata una condizione molto più vantaggiosa per le società di capitali già costituite nel presentare la domanda.</p>
1-2	<p>Art.4 Obblighi a carico dei Confidi (Rif: DDS 850/2021)</p> <p>b) verifica il rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, degli obblighi di regolarità contributiva (DURC)ed antimafia</p> <p>D: La verifica della regolarità contributiva è sufficiente all’atto della presentazione da parte dell’impresa beneficiaria della richiesta di contributo e non anche preventivamente all’erogazione del contributo stesso? Per ciò che concerne l’antimafia riteniamo non necessaria tale verifica essendo il contributo sotto i 150mila euro.</p>	<p>La regolarità va assicurata sia per la concessione che per l’erogazione. Se il DURC verificato in sede di concessione ha ancora validità non va richiesto una seconda volta in sede di erogazione.</p> <p>Il controllo antimafia non è dovuto.</p>
1-3	<p>Art.6 Caratteristiche e gestione del Fondo (Rif: DDS 850/2021)</p> <p>Tra le condizioni che l’accordo tra i diversi Confidi deve prevedere si richiama quanto segue:</p> <p>- Il format unitario del modello da far compilare alle imprese beneficiarie per la richiesta di finanziamento;</p> <p>D: Si ritiene doveroso precisare che non si tratta di richiesta di finanziamento ma bensì di richiesta di contributo regionale a fondo perduto.</p>	<p>Si ritiene corretta l’interpretazione.</p>
1-4	<p>Penultimo capoverso (Rif: DDS 850/2021): “<i>Allo scadere dell’ulteriore termine di 60gg, vige l’obbligo, da parte dei Confidi, di restituire alla Regione Marche eventuali risorse rimaste inutilizzate, con le modalità che verranno in seguito comunicate.</i>”</p>	<p>Formulazione corretta: Al termine dei primi 60 giorni qualora uno dei Confidi aderenti abbia ancora risorse a disposizione queste saranno trasferite ai Confidi che invece le abbiano esaurite e abbiano domande</p>

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
	<p>D: Per risorse inutilizzate si intendono le risorse non impegnate?</p> <p>Al termine dei primi 60 giorni qualora uno dei Confidi aderenti abbia ancora risorse a disposizione da poter trasferire agli altri eventuali Confidi che invece le abbiano esaurite e nonostante ciò ne residuino ancora, si chiede di permettere al Confidi originariamente assegnatario dei fondi non totalmente impegnati di poter utilizzare gli stessi nel corso degli ulteriori 60 giorni concessi come da decreto in luogo della loro restituzione.</p> <p>Solo al termine dei 120 giorni verrà restituito alla Regione ciò che eventualmente ancora residuasse.</p>	<p>in eccesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.</p> <p>Si intendono inutilizzate le risorse non impegnate e quelle eventualmente oggetto di revoca, rinuncia nel periodo tra la concessione e la richiesta di erogazione, o decadenza per mancata richiesta di erogazione.</p>
1-5	<p>Art. 8 Istruzione delle domande ed erogazione dei contributi (Rif: DDS 850/2021)</p> <p>Sono da considerarsi ammissibili a contributo le sole delibere di aumento del capitale intervenute in data successiva al 01/01/2022.</p> <p>D: Per quanto concerne le trasformazioni di MPI da società di persone o ditte individuali in società di capitali, anche a seguito di fusione, si chiede di precisare la data di decorrenza delle trasformazioni stesse. Anche queste devono essere fatte in data successiva al 01/01/2022 e non possono essere quindi retroattive?</p>	<p>Sono da considerarsi ammissibili le delibere di trasformazione assunte dal 01/01/2022 (DDSET IACR n. 2/2022).</p>
1-6	<p>Art. 9 Rendicontazione, controlli e restituzione (Rif: DDS 850/2021)</p> <p>In caso di revoca dei contributi concessi con recupero di importi già erogati, il Confidi dovrà restituire tali omme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione.</p> <p>D: È il Confidi che deve procedere con il recupero delle somme nei confronti delle imprese? E in quali forme? Azioni stragiudiziali o anche giudiziali se necessarie? Se il recupero è in carico al Confidi, come vengono ristrate le somme spese per lo stesso (Spese fisse e parcelle professionali)?</p>	<p>Il Confidi fa richiesta di restituzione all'impresa a mezzo PEC. Se l'impresa rifiuta o non risponde, il Confidi lo comunica con PEC alla Regione che procede con un atto di recupero.</p>
1-7	<p>Art. 10 Procedimento di istruttoria, concessione e trasferimento del Fondo ai Confidi (Rif: DDS 850/2021)</p> <p>La Regione accredita le risorse assegnate ai Confidi previo ricevimento di apposita fideiussione di pari importo, le cui modalità e termini saranno definite dal Dirigente della struttura regionale competente.</p> <p>D: Prevedere l'imputazione al Fondo (o altra modalità) del costo della fideiussione da sostenere per l'assegnazione delle risorse come indicato nell'Avviso</p>	<p>No. Non è consentito</p>

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
	al paragrafo 10 e riportato qui sopra come previsto nei precedenti bandi della Regione Marche per la gestione di fondi di terzi.	
2-1	Con riferimento all'allegato 1 della DDS N. 850 del 30/12/21 quale potrebbe essere la documentazione necessaria da allegare alla domanda di prenotazione dei fondi di cui al presente avviso pubblico nel caso di "micro e piccole imprese individuali e/o società di persone che intendono trasformarsi in società di capitale ovvero effettuare una fusione tra loro" .	<p>Per l'elenco definitivo si rimanda al Soggetto Gestore nel momento della pubblicazione della documentazione definitiva; tuttavia, in considerazione del dettame normativo, si ritiene indispensabile fornire da parte dell'impresa almeno quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultimi due bilanci approvati • DURC • Visura CCIAA aggiornata • Delibera di approvazione e sottoscrizione dell'aumento di capitale • Modulo di richiesta da predisporre da parte del Soggetto Gestore, riportante la richiesta di accesso al contributo.
2-2	Al fine di effettuare tale trasformazione i suddetti soggetti sono obbligati a registrare un atto notarile ed effettuare contestualmente il versamento del 25% del capitale sociale all'atto della costituzione, che ad esempio nel caso di SRL è pari a euro 2500,00 (il cap. soc. minimo per le srl è pari a euro 10.000,00). Pertanto al momento della presentazione della domanda di contributo tali soggetti dovranno presentare tale atto oppure avranno la possibilità di effettuare tale versamento nei 90 gg successivi alla comunicazione di ammissione al contributo ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 1.	Al momento della presentazione della domanda di contributo le imprese avranno la possibilità di effettuare tale versamento nei 90 gg successivi alla comunicazione di ammissione al contributo ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 1.
3-1	Per l'accesso ai contributi per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già costituite come società di capitali è obbligatorio allegare in sede di presentazione della domanda anche la delibera di sottoscrizione dell'aumento di capitale?	Sì, è obbligatorio allegare tale delibera, che deve essere assunta successivamente al 01/01/2022.
4	Ai fini della presentazione della domanda, sarà necessario essere già in possesso del verbale di assemblea straordinaria del notaio oppure possiamo presentare la domanda anche in assenza dell'atto pubblico notarile, rimandando così questo adempimento successivamente alla presentazione?	Per quanto attiene le operazioni di cui al punto 1.2 dell'Allegato 1 al DDS PLI n. 850/2021 (aumento di capitale per società di capitali), è sufficiente la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, a cui dovrà seguire entro il termine di 90 gg dalla data di comunicazione della concessione del contributo la delibera di assemblea straordinaria dei soci di aumento del capitale e il conseguente versamento.

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
		Per quanto attiene le operazioni di cui al punto 1.1 dell'Allegato 1 al DDS PLI n. 850/2021 (trasformazione di società di persone/conferimento di ditte individuali in società di capitali), è sufficiente la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci per le società di persone e il modulo di domanda di contributo per le ditte individuali.
5-1	<p>Posto che nelle società di capitali gli aumenti di capitale sono di competenza dell'assemblea straordinaria, sono ammissibili al contributo gli aumenti di capitale che siano:</p> <p>i. deliberati dall'assemblea <u>ordinaria</u> dei soci della società richiedente <u>prima della presentazione della domanda</u>;</p> <p>e</p> <p>ii. deliberati dall'assemblea <u>straordinaria</u> dei soci (quindi in presenza del notaio verbalizzante), sottoscritti e versati <u>entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione</u>?</p> <p>In altri termini, si chiede se per presentare la domanda è necessaria una delibera di assemblea straordinaria o è sufficiente quella ordinaria.</p>	È sufficiente la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
5-2	La delibera di aumento di capitale deve contenere un qualche riferimento al bando?	Non è necessario che la delibera di aumento di capitale contenga il riferimento al bando.
6-1	L'accantonamento dell'utile dell'esercizio 2021 a riserva in c/futuro aumento di capitale ed il conseguente aumento è presupposto idoneo all'accesso al beneficio. Oppure se l'aumento di K deve concretizzarsi necessariamente in apporto di denaro fresco da parte dei soci;	È necessario che l'aumento si concretizzi in un apporto di nuova liquidità, al di là dell'accantonamento dell'utile dell'esercizio 2021.
6-2	Cosa si intende per investimenti produttivi cui destinare gli aumenti di capitale. Trattasi di beni ad utilità pluriennale (tipo macchine, impianti ecc) oppure potrebbe intendersi anche investimenti in capitale circolante (crediti, scorte di magazzino ecc)?	Si tratta di beni ad utilità pluriennale.
7	Per partecipare al bando è sufficiente una delibera dell'assemblea ordinaria i cui i soci si impegnano ad aumentare il capitale sociale solo in caso di concessione del contributo con successiva assemblea straordinaria oppure se sia necessario provvedere all'aumento del capitale sociale già prima di presentare domanda per il contributo stesso?	Per quanto attiene le operazioni di cui al punto 1.2 dell'Allegato 1 al DDS PLI n. 850/2021 (aumento di capitale per società di capitali), è sufficiente la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, a cui dovrà seguire entro il termine di 90 gg dalla data di comunicazione della concessione del contributo la delibera di assemblea straordinaria dei soci di aumento del

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
		<p>capitale e il conseguente versamento.</p> <p>Per quanto attiene le operazioni di cui al punto 1.1 dell'Allegato 1 al DDS PLI n. 850/2021, in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, è sufficiente un atto idoneo, secondo il contratto sociale o l'ordinamento giuridico, a manifestare la volontà sociale di trasformazione. A titolo di esempio, tale volontà può essere espressa sotto forma di deliberazione assunta dalla maggioranza dei soci, in conformità alle previsioni del contratto sociale.</p> <p>Per quanto attiene le operazioni di cui al punto 1.1 dell'Allegato 1 al DDS PLI n. 850/2021, in caso di conferimento di ditte individuali in società di capitali, è sufficiente il modulo di richiesta del contributo.</p>
8	<p>La delibera di aumento di capitale sociale di una Srl, per l'accesso al contributo pari al 50% dell'aumento di capitale fino ad un massimo del contributo di Euro 25.000,00, debba avvenire prima della presentazione della domanda o possa avvenire anche successivamente ed in caso affermativo entro quale termine</p>	<p>Al momento della domanda non è necessaria la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale però deve essere assunta entro il termine di 90 gg dalla data di comunicazione della concessione del contributo la delibera di assemblea straordinaria dei soci di aumento del capitale e il conseguente versamento.</p>
9	<p>Per l'accesso ai contributi per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già costituite come società di capitali è obbligatorio allegare la delibera di sottoscrizione dell'aumento di capitale.</p> <p>L'intervento notarile e la comunicazione al Registro delle imprese possono essere successivi alla presentazione della domanda di contribuzione?</p>	<p>Per l'accesso ai contributi per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già costituite come società di capitali, non è obbligatorio allegare la delibera di sottoscrizione dell'aumento di capitale (è sufficiente la delibera dell'assemblea ordinaria).</p> <p>L'intervento notarile e la comunicazione al Registro delle imprese possono essere successivi alla presentazione della domanda di contribuzione, entro il termine di 90 gg dalla data di comunicazione della concessione del contributo la delibera di assemblea straordinaria dei soci di aumento del capitale e il conseguente versamento.</p>

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
10	<p>Nell'ultimo modello di domanda, tra i documenti necessari per l'ammissibilità della domanda è indicata la "delibera assemblea ordinaria dei soci di trasformazione in società di capitali (solo in caso di contributo n. 1 o 2 per società di persone); in caso di Ditta Individuale è sufficiente la compilazione della presente domanda".</p> <p>In considerazione che tra le formalità delle società di persone l'assemblea non è prevista tra gli organi sociali di tale forma societaria, si ritiene di poter ammettere a contributo le domande che dovessero arrivare prive di tale documento, considerando che il modello di domanda contiene già un impegno alla trasformazione sottoscritto con atto notorio. Si ritiene pertanto quel punto non essenziale ai fini dell'ammissibilità del contributo.</p> <p>Per quanto concerne la Delibera assemblea ordinaria dei soci di aumento del capitale sociale (in caso di contributo n.3), moltissimi commercialisti ci stanno chiedendo se il verbale del consiglio di amministrazione (o organo amministrativo equivalente) in cui si richiede la convocazione dell'assemblea dei soci per proporre l'aumento di capitale possa essere considerato valido.</p>	<p>In merito al quesito sulla "delibera assemblea ordinaria dei soci di trasformazione in società di capitali", si precisa che il modulo della domanda di contributo deve essere sottoscritto da un soggetto munito di poteri che gli consentano di impegnare la società in relazione a tutti gli obblighi previsti per i potenziali beneficiari, così come indicato nell'Avviso; pertanto, è necessario allegare in sede di domanda anche un atto idoneo, secondo il contratto sociale o l'ordinamento giuridico, a manifestare la volontà sociale di trasformazione.</p> <p>A titolo di esempio, tale volontà può essere espressa sotto forma di deliberazione assunta dalla maggioranza dei soci, in conformità alle previsioni del contratto sociale.</p> <p>In merito al quesito relativo alla "Delibera assemblea ordinaria dei soci di aumento del capitale sociale" si precisa che non è sufficiente inviare il verbale dell'amministratore o dell'organo amministrativo in cui si richiede la convocazione dell'assemblea dei soci per proporre l'aumento di capitale.</p>
11	<p>Si chiede se la "Delibera assemblea ordinaria dei soci di aumento del capitale sociale" debba essere prodotta in carta semplice o già trascritta nel libro sociale numerato progressivamente?</p>	<p>Le delibere possono essere assunte con carta semplice.</p>